



Città di MANDURIA

(Provincia di Taranto)

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montedoro

Aree: AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE, FINANZIARIA E SOCIO-CULTURALE

DISCIPLINARE DI GARA

(NORME INTEGRATIVE AL BANDO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.

CIG: 7144591EFE

In esecuzione a quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 345 del 14.07.2017, il Comune di Manduria, in qualità di ufficio decentrato e centro di costo, in applicazione dell’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dell’accordo consortile per l’acquisizione di beni, servizi e lavori denominato “Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Montedoro”, intende affidare l’appalto di servizi indicato in oggetto secondo le indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara (norme integrative al Bando), nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale.

A tal fine, esperirà una procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di trasporto scolastico, come in oggetto dettagliato.

L’offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d. lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, la concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare, nel bando, nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara allegata.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante tramite PEC all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data di

scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità. Le informazioni e i chiarimenti verranno pubblicati, entro il sesto giorno precedente la data di scadenza delle offerte, a beneficio di tutti i concorrenti e omettendo l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta, sul sito internet dell'Ente <http://www.comune.manduria.ta.it/albo-pretorio> link Albo Pretorio.

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per gli alunni della scuola secondaria di 2° grado, compresa l'assistenza all'interno degli scuolabus secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato.

Il servizio consiste nel prelievo degli alunni dai luoghi di residenza o dai centri di raccolta, ove previsti, e/o eventualmente realizzati dalla ditta, come riportati nella propria offerta tecnica, ed il trasporto degli stessi sino alle rispettive sedi scolastiche e percorso inverso secondo il calendario scolastico, il servizio sarà fruibile solo dagli alunni che ne faranno richiesta.

CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.

Appalto non suddiviso in lotti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. E' fatto divieto all'impresa appaltatrice, pena la risoluzione del contratto, cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della gara a meno che il subappalto non sia stato preventivamente autorizzato dagli organi comunali competenti.

ULTERIORI SPECIFICHE SONO DETTAGLIATAMENTE INDICATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

IMPORTO, DURATA E FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

Il servizio di che trattasi è effettuato a titolo oneroso.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore dell'appalto riferito alle cinque annualità e agli eventuali mesi sei di proroga è di € 1.375.600,00 (un milionetrecentosettantacinqueseicento/00), come di seguito riportato:

lett	Descrizione	valore stimato Annuo	valore stimato quinquennio	Valore stimato eventuale semestre di proroga	totale	natura prestazione	%
A	Trasporto Alunni	250.000,00	1.250.000,00	125.000,00	1.375.000,00	Principale	100
b	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO				600,00		
	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO = (a+b)				1.375.600,00		

Per ciò che riguarda gli oneri per la sicurezza sopra evidenziati, per l'espletamento dell'appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali si è reso necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI). Gli specifici costi per la sicurezza sono stati quantificati in € 600,00 conformemente con quanto indicato dall'INAIL nell'ambito delle linee guida emanate in relazione a quanto disposto dal Decreto Legge 21/06/2013, n. 69, convertito in Legge 09/08/2013, n. 98 a modifica ed integrazione dell'art. 26 del D. Lgs. 09/08/2008, n. 81. Resta fermo che i costi interni della sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte dall'impresa aggiudicataria rimangono a carico delle imprese medesime.

Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto ed ha una durata di cinque anni. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal capitolato e dalla propria offerta.

Alla scadenza, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo ed onere di disdetta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1, lettere b del D. Lgs n. 50/2016) e di capacità tecnico professionale(art. 83 comma 1, lettere c del D. Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.

➤ REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

A.Le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:

Comma 1) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'operatore economico dovrà dichiarare tutti i reati anche quelli per i quali ha beneficiato della non menzione.

Comma 2) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Si precisa che l'esclusione di cui al comma 1 e 2, dell'art. 80, del D. Lgs. 50/2016, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Comma 4) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Comma 5) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

B. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

C. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

D. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i., qualora sussistano relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

E. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

F. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.

➤ **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, in particolare:

1. I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara.
2. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
3. A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella «black list» di cui all'art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14.12.2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14.12.2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima).

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d, e, f, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

➤ **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA**

(ART. 83 comma 1 lett. b) DEL D. LGS. N. 80/2016):

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, ai sensi degli artt. 83, comma 1, lettera b), commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

a) aver realizzato un fatturato minimo annuo globale d'impresa non inferiore ad € 500.000,00, in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi. Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;

b) aver realizzato un fatturato minimo annuo globale nel Settore di attività oggetto dell'appalto, complessivamente non inferiore ad € 250.000,00, in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi.

A dimostrazione dei requisiti di cui innanzi sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

In ogni caso si applica l'art. 86, comma 4, del d. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 d.lgs. 50/2016, i suddetti fatturati globale e specifico vengono richiesti allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante contraddistinto da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità economico-finanziaria. Inoltre, è stato calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto ed alla durata del presente appalto sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato globale di cui alla lett. a) sia di quello specifico di cui alla lettera b). Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al fatturato globale d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente alle lettere a) e b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Ai sensi del comma 8 dell'art. 83 del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

➤ **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALE**

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere, altresì, i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

c) Adeguata esperienza professionale di almeno tre anni maturata nel settore del trasporto scolastico da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, da cui risulti almeno n.01 contratto di servizio di trasporto scolastico di valore pari ad almeno € 125.000,00.

d) Possesso o disponibilità giuridica, alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del contratto di appalto, di un numero minimo di automezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico di n. 8 autobus (con le caratteristiche, capienze e requisiti tecnici e la strumentazione di cui al capitolato), di cui n. 1 autobus da impiegare per il trasporto dei disabili; tutti omologati per il trasporto specifico degli alunni delle scuole oggetto del presente bando. A tal fine dovrà prodursi l'elenco dei mezzi, compresi i mezzi di scorta - minimo n.01 - , specificando l'anno di costruzione.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Il requisito relativo alla capacità tecnico - professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Il "servizio di punta" richiesto deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito di punta non è frazionabile.

Ad ogni buon conto, per i requisiti nei confronti dei raggruppamenti e consorzi si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Sempre ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti dell'art. 48, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui innanzi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di 2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esecute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica 3) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

CAUZIONI E GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **Garanzia provvisoria** pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad €.27.512,00 (euro ventisettemilacinquecentododici/00) costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e con il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nel caso si scelga la modalità in contanti, anche nel caso in cui il concorrente scelga la modalità con bonifico, con assegni circolari o con titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l'importo deve essere versato presso il Servizio Tesoreria del COMUNE DI MANDURIA – Banca Monte dei Paschi di Siena, piazza San Francesco, 474024MANDURIA(TA), IBAN: IT IT08 L 01030 78920 000003496866.

La garanzia fideiussoria costituita sotto forma di fideiussione, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario; la presente clausola non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nei tempi e con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno della busta A "Documentazione Amministrativa" in originale su adeguato supporto informatico, ai sensi degli art. 20-22 del D. Lgs. 82/5005 e s.m.i., oppure in copia su supporto cartaceo, corredata a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Tale polizza, con firma digitale, deve essere anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riportante i poteri di firma del firmatario e copia del documento di identità dello stesso. La polizza rilasciata da intermediario finanziario deve essere corredata (a pena di esclusione) da copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro in corso di validità.

Il concorrente aggiudicatario dovrà, altresì, produrre una polizza assicurativa, stipulata con impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami di pertinenza, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 e comunque adeguato all'importanza dei servizi gestiti che tenga indenne il Comune di Manduria dalla RCT per qualsiasi causa connessa allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Copia della Polizza dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto stesso. L'operatività o meno di tale polizza non libera l'impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriori garanzie.

SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI

- Per il sopralluogo, ovvero la presa visione dei luoghi, si specifica quanto segue:

a) E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi oggetto dell'appalto.

b) Le Ditte possono fare eseguire il sopralluogo solo:

i) dal proprio legale rappresentante (o un socio in caso di società) o da un proprio direttore tecnico muniti di documento d'identità. Tali qualifiche dovranno essere comprovate mediante esibizione all'incaricato dell'Ufficio preposto al sopralluogo, del Certificato della Camera di Commercio o di altra documentazione idonea;

ii) da procuratore munito di documento d'identità e di procura notarile da esibire all'incaricato dell'Ufficio preposto al sopralluogo;

iii) da personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purché munito di delega del Rappresentante Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione proprio del dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta concorrente copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le verifiche del caso.

c) In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori

economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

d) L'attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare all'offerta sarà rilasciata esclusivamente nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato dalle persone sopra indicate.

Il sopralluogo verrà effettuato su appuntamento (da richiedere preventivamente alla Stazione Appaltante via mail all'indirizzo pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte per rendere eventualmente possibili alle Ditte concorrenti invitate, i sopralluoghi sulle aeree interessate all'affidamento;

- La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato tecnico prestazionale, DUVRI, schema di contratto) è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.manduria.ta.it> sezione "Bandi di Gara" e sul sito dell'Unione dei Comuni di Montedoro <http://www.comune.manduria.ta.it/albo-pretorio>.

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso l'ufficio servizi alle scuole rivolgendosi al dipendente dott.ssa Anna Pepe nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 previo appuntamento da prendersi con apposita comunicazione email a: anna.pepe@comune.manduria.ta.it.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del **giorno 25/08/2017** ore **12:00**, al seguente indirizzo: **CENTRALE UNICA DI COMMITENZA UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO - PIAZZA G. GARIBALDI 21 – CAP 74024 – MANDURIA (TA)**; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura **"NON APRIRE –"PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2022" - CIG: 7144591EFE"**

In caso di concorrenti partecipanti in forma aggregata deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documenti Amministrativi";

"B – Offerta Tecnica";

"C – Offerta Economica.

Nella busta «**A – Documenti amministrativi**» devono essere inseriti i seguenti documenti:

1)DOMANDA DI PARTECIPAZIONE(MODELLO A allegato) redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; mentre, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2)DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)(MODELLO B allegato), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel Disciplinare di gara a norma dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel DGUE vanno compilate solo le parti di interesse e quelle esplicitamente richieste con il presente Disciplinare.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

L'operatore economico che intende subappaltare parte del servizio e, quindi, indica la terna dei subappaltatori, dovrà presentare per ciascuno degli operatori economici indicato un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA(MODELLO C allegato) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, ivi comprese quelle indicate a pag. 4 del capitolato speciale d'appalto, e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

b) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;

c) l'indirizzo di PEC al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);

d) di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, ovvero, di essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;

f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.

g) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici del Comune di Manduria approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20/12/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale;

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4) (Se del caso) DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.

Mediante la presentazione della documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al precedente punto sub 2) debitamente compilata e firmata dai soggetti interessati con le informazioni richieste; 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

7) DICHIARAZIONE (contenuta all'interno dell'Allegato D) attestante la presa visione ed accettazione delle clausole di cui al "Protocollo di Sicurezza nei luoghi di lavoro" sottoscritto dai Comuni della Provincia di Taranto e la Prefettura, che si può leggere integralmente all'indirizzo:

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1140/Protocollosicurezza_luoghi_lavoro.pdf.

In sede di gara dovrà essere indicato l'IP PUBBLICO associato alla postazione da cui l'impresa, tramite un proprio Responsabile, accederà al sistema della BANCA DATI RUL presso la Prefettura di Taranto (per conoscere l'indirizzo IP PUBBLICO associato alla postazione, accedere dalla stessa al link: <http://www.ilmioip.it/> oppure al link: <http://www.indirizzo-ip.com/>).

In alternativa, la ditta dovrà inserire nel plico "Documentazione Amministrativa" stampa del suddetto documento debitamente firmata per accettazione.

8) DICHIARAZIONE (contenuta all'interno dell'Allegato D) attestante la presa visione ed accettazione delle clausole di cui al "Protocollo di legalità negli appalti pubblici" sottoscritto dai Comuni della Provincia di Taranto e la Prefettura, che si può leggere integralmente all'indirizzo:

<http://www.prefettura.it/FILES/docs/1140/Protocollo%20appalti%20pubblici.pdf>.

In sede di gara dovrà essere indicato l'IP PUBBLICO associato alla postazione da cui l'impresa, tramite un proprio Responsabile, accederà al sistema della BANCA DATI RUL presso la Prefettura di Taranto (per conoscere l'indirizzo IP PUBBLICO associato alla postazione, accedere dalla stessa al link: <http://www.ilmioip.it/> oppure al link: <http://www.indirizzo-ip.com/>).

In alternativa, la ditta dovrà inserire nel plico "Documentazione Amministrativa" stampa del suddetto documento debitamente firmata per accettazione.

9) PATTO D'INTEGRITÀ ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, nello schema approvato con Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le ditte, in caso di raggruppamento o consorzio.

10) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% del valore dell'appalto ovvero pari ad € 27.512,00 (euro ventisettemilacinquecentododici/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto innanzi richiamato e all'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016.

11) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario. (Il presente impegno non è richiesto in caso di MPMI o di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI);

12) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO sottoscritto dal legale rappresentante ad integrale accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute;

13) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dalla Stazione Appaltante.

14) DOCUMENTAZIONE attestante il versamento a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura di € 140,00 ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it. CIG: 7144591EFE.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e

bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.

Determinerà l'esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara.

15) PASS OPERATORE ECONOMICO. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5 e 6 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari richiesti attraverso il sistema AVCPass; la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui alle premesse del presente disciplinare di gara almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

La Busta «**B – Offerta Tecnica**», dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, (preferibilmente) secondo lo schema di cui all'allegato E relativa alla proposta tecnica.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta "B - Offerta tecnica" devono essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

L'OFFERTA TECNICA deve essere idonea a descrivere dettagliatamente le modalità attraverso le quali intende gestire il servizio, specificando le soluzioni proposte per la ottimizzazione dello stesso, nonché la previsione di sistemi innovativi di rapporti con il Comune e le famiglie dell'utenza

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio superiore a punti 40. Si precisa che a tal fine il superamento del valore minimo richiesto dovrà essere raggiunto prima della riparametrazione, così da garantire i requisiti qualitativi minimi desiderati.

Tale offerta non dovrà superare le **30** pagine, fogli A4, no fronte/retro, digitate in formato corpo 12; non verranno prese in considerazione le pagine che dovessero superare tale limite, così come eventuali allegati dovranno essere contenuti all'interno del numero delle suddette pagine; eventuali tabelle potranno riportare un testo in formato diverso dal corpo 12 purché leggibile. Dal computo vanno esclusi gli indici, eventuali cataloghi o schede tecniche che potranno essere allegate a parte e non andranno conteggiate nel limite delle pagine.

La busta "**C – OFFERTA ECONOMICA**" dovrà essere ben chiusa, sigillata, non trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura a garanzia della stessa, pena l'esclusione, e dovrà contenere una dichiarazione d'offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Tale dichiarazione in carta legale oppure su carta resa legale (con marca da bollo da € 16,00), dovrà essere redatta in lingua italiana, nella quale si dovrà indicare

obbligatoriamente, pena l'esclusione, la misura percentuale del ribasso unico offerto sul prezzo come determinati dall'art.5 del capitolato speciale d'appalto (secondo lo schema modello allegato offerta economica).

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Non sono ammesse, a pena di esclusione:

- Offerte in aumento;
- Offerte contenenti riserve e/o condizioni;
- Offerte parziali o, alternative o non unicamente determinabili

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi saranno aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs 19/04/2016 n. 50, sulla base dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa di seguito indicati.

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/24.

L'appalto verrà aggiudicato secondo i seguenti parametri:

1	OFFERTATECNICO/QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI-	PUNTEGGIO MAX 80
2	OFFERTA ECONOMICA: ELEMENTO PREZZO:	PUNTEGGIO MAX 20
	OFFERTATECNICO/QUALITATIVA+OFFERTA ECONOMICA=	PUNTEGGIO MAX 100

La Commissione giudicatrice, valuterà le offerte tecniche ed economiche sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi massimi indicati nelle tabelle.

Si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)^i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati e soltanto per gli elementi che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per ogni offerta analizzata, si procederà con i seguenti passaggi consequenziali:

1. CALCOLO DELLE MEDIE PROVVISORIE: i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (per ciascun elemento di valutazione si calcola un coefficiente V numero compreso tra 0 e 1);

2. TRASFORMAZIONE IN MEDIE DEFINITIVE (COEFFICIENTI "V"): Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui al punto precedente si procede a trasformare la media dei coefficienti così determinati in coefficienti definitivi. In particolare, per ciascun elemento di valutazione viene individuata la media più alta la quale viene posta uguale ad 1. Proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, si ottengono le medie definitive; questo significa che le medie provvisorie prima calcolate sono moltiplicate per dei fattori di conversione (uno per ciascun requisito) ottenuto dal rapporto fra 1 e la media massima precedentemente individuata.

3. CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. In base ai valori dei coefficienti "V" (medie definitive) di cui al precedente punto n. 2 e dei punteggi/pesi massimi attribuibili a ciascun elemento di valutazione dell'offerta W_i si ottiene il punteggio da attribuirsi a ciascuna offerta $C(a)$ come da formula sopra richiamata.

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio". In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione e comunque non potrà accedere alla fase di apertura dell'offerta economica; nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte integrative/migliorative relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il punteggio pari a zero in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

Saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica solo i concorrenti che in sede di valutazione dell'offerta tecnica abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 40punti su 80.

OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI-MERITO TECNICO: PUNTEGGIO MAX 80					
PARAMETRI OFFERTA EC. PIU' VANTAGG.	Punti	Elementi di valutazione	sub Peso	Peso	Cf
QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL' IMPRESA	16	dovrà essere dettagliata l'organizzazione del servizio trasporto (verrà apprezzata la chiarezza e l'eshaustività della descrizione in termini di soluzioni proposte per la ottimizzazione dello stesso nonché la previsione di sistemi innovativi di rapporti con il Comune e le famiglie dell'utenza, in un max di 30 pagine formato A4, con valutazione dei seguenti elementi:			
		A) Organizzazione per una maggiore efficienza del servizio	3	3	A
		B) formazione del personale addetto per la sicurezza e la gestione del minore trasportato B1) fino a 20 ore annue B2) oltre 20 e fino a 30 ore annue B3) Oltre 30 ore annue	1 2 3	3	B
		C) piano delle emergenze con particolare riferimento alla gestione dei minori trasportati	3	3	C
		D) piano comunicazione impresa/Comune /Famiglia: D1) tramite sito web dedicato D2) tramite sito web dedicato + facebook D3) tramite sito web dedicato + facebook + altri social	1 2 3	3	D
		E) modalità e tempistica per la sostituzione degli automezzi in caso di guasti ed incidenti D1) fino ad n.1 ore dall'evento D2) oltre n.1 ora e fino ad n.2 ore dall'evento D3) oltre n.2 ore e fino ad n.3 ore dall'evento D4) oltre n.3 ore e fino ad n.4 ore dall'evento D5) oltre n.4 ore dall'evento	4 3 2 1 0	4	E
QUALITA' DEL SERVIZIO	60	<p>1) Vetusta' dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio Sarà attribuito il punteggio massimo alla Ditta che offre il parco mezzi più giovane.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà calcolata l'età media dell'anno di costruzione degli scuolabus considerando tre decimali dopo la virgola (l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque).</p> <p>Alla ditta che offrirà per lo svolgimento del servizio il parco mezzi con età media più bassa verrà attribuito il punteggio massimo di 30 (trenta) punti.</p> <p>Alla ditta che offrirà per lo svolgimento del servizio il parco mezzi con età media più alta verrà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_i = P_{max} \cdot (1 - (E_i - E_{min}) / (E_{max} - E_{min}))$ Dove: P_i rappresenta il punteggio del concorrente i-esimo; P_{max} rappresenta il punteggio massimo attribuibile; E_{max} rappresenta l'età media più alta; E_{min} rappresenta l'età media più bassa; E_i rappresenta l'età media del parco mezzi della ditta i-esima;</p>		30	F

QUALITA' DEL SERVIZIO	60	<p>2) Qualità automezzi-Emissioni inquinanti Sarà attribuito il punteggio massimo alla ditta che offre il parco mezzi meno inquinante. Il calcolo del fattore ecologico (F E) viene effettuato per ogni ditta secondo la seguente formula: $FE = (PERCELE * CELE) + (PERCEVI * CEVI) + (PERCEV * CEV) + (PERCEIV * CEIV) + (PERCEIII * CEIII)$ Dove PERCELE rappresenta la percentuale di mezzi con motore elettrico o ibrido, GPL o metano; PERCEVI PERCEV PERCEIV PERCEIII rappresentano rispettivamente la percentuale di mezzi Euro VI, Euro V, Euro IV e Euro III o precedenti; CELE CEVI CEV CEIV CEIII rappresentano coefficienti legati alla tipologia di motore del mezzo- i cui valori sono riportati nella seguente tabella:</p> <table border="0"> <tr> <td>CELE</td> <td>Valore del coefficiente</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>CEVI</td> <td>Valore del coefficiente</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>CEV</td> <td>Valore del coefficiente</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>CEIV</td> <td>Valore del coefficiente</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>CEIII</td> <td>Valore del coefficiente</td> <td>0,0</td> </tr> </table> <p>Una volta calcolato il fattore ecologico FE, alla ditta che presenta FE più elevato verrà assegnato il punteggio massimo. Alle altre in proporzione secondo la seguente formula: $P_i = P_{max} FE_i / (FE_{max})$ Dove P_i rappresenta il punteggio del concorrente i-esimo; P_{max} rappresenta il punteggio massimo attribuibile; FE_i rappresenta il fattore ecologico della ditta i-esima; FE_{max} rappresenta il fattore ecologico più alto;</p>	CELE	Valore del coefficiente	0,4	CEVI	Valore del coefficiente	0,3	CEV	Valore del coefficiente	0,2	CEIV	Valore del coefficiente	0,1	CEIII	Valore del coefficiente	0,0	20	G
		CELE	Valore del coefficiente	0,4															
CEVI	Valore del coefficiente	0,3																	
CEV	Valore del coefficiente	0,2																	
CEIV	Valore del coefficiente	0,1																	
CEIII	Valore del coefficiente	0,0																	
<p>3) Servizio di accompagnamento aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'art. 7 del capitolato</p> <p>Sarà attribuito il punteggio massimo alla ditta che offre la maggior copertura delle tratte oltre a quelle coperte con il servizio (e all'accompagnatore aggiuntivo) di cui all'art. 7 del capitolato e un punteggio pari a 0 (zero) per chi non offre la copertura di ulteriori tratte rispetto a quelle obbligatoriamente coperte. Per tratta si intende l'intero percorso di andata e ritorno per una singola scuola: Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio decrescente secondo la seguente formula: $P_i = P_{max} \cdot n_i / n_{max}$ Dove: P_i rappresenta il punteggio del concorrente i-esimo; P_{max} rappresenta il punteggio massimo attribuibile; n_i rappresenta il numero di tratte con servizio di accompagnamento offerto dalla ditta i-esima (escluse quelle coperte con servizio di accompagnamento in base al capitolato); n_{max} rappresenta il numero di tratte con servizio di accompagnamento più alto offerto (escluse quelle coperte con servizio di accompagnamento in base al capitolato).</p>	10	H																	

QUALITA ECONOMICA	4	offerta di varianti migliorative del servizio: installazione, senza richiesta di sovrapprezzi economici, di Paline con cartello di fermata Scuolabus e di coperture fermata scuolabus anti-pioggia/antisoletta per i punti di maggiore affluenza da realizzarsi nel corso della durata dell'appalto			
		FINO ad un valore di €. 1.000,00	0,25		
		oltre €.1.000,00 e fino a €. 2.000,00	0,5		
		oltre €.2.000,00 e fino a €. 3.000,00	0,75		
		oltre €.3.000,00 e fino a €. 4.000,00	1		
		oltre €.4.000,00 e fino a €. 5000,00	1,25		
		oltre €.5.000,00 e fino a €. 6.000,00	1,5	4	I
		oltre €.7.000,00 e fino a €. 8.000,00	1,75		
		oltre €.8.000,00 e fino a €. 9.000,00	2		
		oltre €.9.000,00 e fino a €.10.000,00	2,25		
		oltre €.10.000,00 e fino a €.11.000,00	2,5		
		oltre €.11.000,00 e fino a €.12.000,00	2,75		
		oltre €.12.000,00 e fino a €.13.000,00	3		
		oltre €.13.000,00 e fino a €.14.000,00	3,25		
		oltre €.14.000,00 e fino a €.15.000,00	3,5		
		oltre €.15.000,00 e fino a €.16.000,00	3,75		
	oltre €.16.000,00	4			
	80		80		

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti i Commissari si dovranno basare su una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	Coefficient e	CRITERI METODOLOGICI
APPENASUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
		Trattazione completa dei termini chiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione

BUONO	0,75	Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie degli operatori economici di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	Punteggio max. 20 punti
---	----------------------------

Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento prezzo, la commissione di aggiudicatrice utilizza la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi percentuali) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore **16:00 del 29 agosto 2017** in seduta pubblica presso la sede della **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO - PIAZZA G. GARIBALDI 21 – CAP 74024 – MANDURIA (TA)**.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima e tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti alla procedura verranno rese note sia mediante avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it) nonché sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni di Montedoro (CUC) (<http://www.montedoro.ta.it/>) sia a mezzo pec all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: I rappresentanti legali dei partecipanti o persone da questi delegati (muniti di specifica delega corredata da documento di riconoscimento da sottoporre al Presidente della Commissione di gara).

1. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà, in seduta pubblica - a cura di apposito Seggio di gara presieduto dal RUP - a:

- Verificare ed aprire i plichi generali ricevuti nei termini di ricezione delle offerte, e, successivamente, procedere all'apertura della Busta "A - Documenti amministrativi".
- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e di quanto previsto nel disciplinare di gara.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, **verrà effettuata la pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.** Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

2. Ciò fatto, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà - sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse - all'apertura della Busta "B - Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione di aggiudicazione procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.

3. Successivamente la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta pubblica, procederà - in tale sede - alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C - Offerta economica".

4. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

In presenza di eventuale parità si procederà ad aggiudicare all'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/24.

5. Si procederà, infine, a verificare la presenza di offerte anomale applicando l'art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata.

Per il calcolo della soglia di anomalia verrà presa in considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore.

6. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

7. Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario.

8. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione appaltante.

10. Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

ALTRE INFORMAZIONI

- Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.
- Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lvo n. 50/16.
- I pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei servizi per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- In applicazione, altresì, dell'art. 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture del 02/12/2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione – avviso ed esito - sulla GURI e sui quotidiani, ammontanti ad € 3.600,00, IVA esclusa, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- Per informazioni e chiarimenti sulla gara e quant'altro necessario il concorrente potrà contattare il Responsabile Unico del Procedimento Dott. ALDO MARINO - Tel. e fax: 099/9702238 - 099/9702253 - E-mail: aldo.marino@comune.manduria.ta.it - PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che

precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante p.t. della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Montedoro.

Manduria, 14/07/2017

IL DIRIGENTE
DOTT. ALDO MARINO

Allegati:

Mod. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

Mod. B – DGUE adattato al Codice;

Mod. C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA;

Mod. D - Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Mod. D1 - Protocollo di legalità negli appalti pubblici;

Mod. D2 - Patto d'integrità;

Mod. E - Offerta Economica -